

DELIBERA 20 dicembre 2019.

Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013. Proroga della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui alle delibere n. 57 del 2016, n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018. (Delibera n. 79/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

Vista la delibera di questo Comitato n. 57 del 2016 con la quale è stata disposta l'assegnazione complessiva di 107,22 milioni di euro per la realizzazione di interventi proposti da comuni e da enti pubblici, a valere sulla residua disponibilità delle risorse FSC 2007-2013 sottratte alle Regioni per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui alla delibera n. 21 del 2014 e alle successive delibere di verifica ulteriore del rispetto di tali termini;

Tenuto conto che il punto 2.4 della citata delibera n. 57 del 2016 prevede che il termine ultimo per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi finanziati nonché per quelli di cui alle delibere di questo Comitato n. 99 del 2015 (Riqualificazione ambientale dei porti minori di Bari), n. 101 del 2015 (Piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma), e n. 28 del 2016 (Regione Toscana - «Museo delle Terme») è fissato al 30 giugno 2018;

Vista la propria delibera n. 97 del 2017 con la quale questo Comitato ha assegnato, a valere sulla residua disponibilità delle risorse FSC 2007-2013 sottratte alle Re-

gioni per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti un ulteriore importo di 100,994 milioni di euro in favore di interventi rispondenti alle esigenze di enti locali, fissando il termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre 2019;

Vista la propria delibera n. 19 del 2018 con la quale questo Comitato ha:

a) assegnato, a valere sulla disponibilità residua di cui alla citata delibera n. 97 del 2017, un importo complessivo di 20,269 milioni di euro per la realizzazione di interventi relativi a impianti sportivi di rilevanza nazionale di proprietà statale in uso a gruppi sportivi militari fissando il termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre 2019;

b) prorogato alla medesima data del 31 dicembre 2019 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati dalla delibera di questo Comitato n. 57 del 2016, inizialmente fissato al 30 giugno 2018;

Vista la propria delibera n. 70 del 2018, con la quale questo Comitato ha prorogato alla stessa data del 31 dicembre 2019 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati dalla delibera di questo Comitato n. 57 del 2016, inizialmente fissato al 30 giugno 2018, nonché relative agli interventi finanziati con le risorse assegnate con le delibere n. 99 del 2015 (Riqualificazione ambientale dei porti minori di Bari), n. 101 del 2015 (Piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma) e n. 28 del 2016 (Regione Toscana - «Museo delle Terme»);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il dottor Giuseppe Luciano Calogero Provenzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo al Sud e alla coesione territoriale e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota prot. n. 359-P del 15 novembre 2019 del Ministro per il Sud e la coesione territoriale e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di prorogare l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei seguenti termini:

a) per gli interventi di cui alla delibera CIPE n. 57 del 2016 la proroga al 30 giugno 2020;

b) per gli interventi di cui alle delibere CIPE n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018 la proroga al 31 dicembre 2020;

Tenuto conto che, come indicato nella citata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, la proposta di proroga risulta motivata da ritardi procedurali connessi al rilascio dei pareri necessari su opere sottoposte a vincolo urbanistico e/o ambientale ovvero alla necessità di rimodulazione dei progetti in corso o di adeguamento alla normativa sopravvenuta;



Vista la nota prot. n. 6663-P del 19 dicembre 2019 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

Proroga dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) e monitoraggio.

1. Viene prorogato alla data del 30 giugno 2020 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi di cui alla delibera di questo Comitato n. 57 del 2016.

2. Viene prorogato alla data del 31 dicembre 2020 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi di cui alle delibere di questo Comitato n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018.

3. Il monitoraggio degli interventi oggetto della presente delibera sarà svolto secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Resta ferma la facoltà del Comitato di chiedere informazioni sull'attuazione degli interventi e sulle eventuali economie prima della data di completamento.

4. Restano ferme le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con particolare riguardo alle modalità di revoca dei finanziamenti.

Roma, 20 dicembre 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 231

20A01781

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 9 marzo 2020, n. 5.

Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

Alle Province;

Alle Città Metropolitane;

Ai Comuni;

Agli Organi di revisione economico-finanziaria;

e, p.c.

Alla Corte dei conti - Sezione riunita in sede di controllo - Sezione delle autonomie - Segretariato generale - Roma;

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale - Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie - Roma;

Al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Roma;

Al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Roma;

Al Gabinetto del Ministro - Sede;

All'Ufficio coordinamento legislativo - Sede;

All'Ufficio legislativo-economia - Sede;

All'Ufficio legislativo-finanze -

Sede;

All'ISTAT - via Cesare Balbo, n. 16 - Roma;

All'A.N.C.I. - via dei Prefetti, n. 46 - Roma;

All'U.P.I. - piazza Cardelli, n. 4 - Roma;

Al CINESEDO - via Parigi, n. 11 - Roma;

Alle Ragionerie territoriali dello Stato - Loro Sedi.

Con la delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019, la Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo, ha affermato che:

1) «Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)», da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale vincolato;

2) «I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento».

Tale pronuncia fa sorgere il dubbio se il singolo ente territoriale sia tenuto al rispetto non solo degli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 (saldo tra il

